

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6156 del 08/04/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/6484 del 08/04/2021

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: ISTITUZIONE DI ZONA DI PROTEZIONE TEMPORANEA DELLE SPECIE
ITTICHE E RELATIVA CHIUSURA DELLA PESCA PRESSO IL BACINO DI
PAVANA, IL TORRENTE LIMENTRA DI SAMBUCA ED IL FIUME RENO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI BOLOGNA

Firmatario: DANIELE DOSUALDO in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Claudio Felletti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11, recante "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e s.m.i., e in particolare l'art. 10 che al comma 4 contempla l'opportunità di istituire " ... zone di protezione delle specie ittiche ... nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, tra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste:

- la Determinazione n. 2004 del 06/07/2020 del Servizio Area Reno e Po di Volano Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, avente per oggetto "Approvazione del Piano Operativo per lo svaso del Bacino Diga di Pavana imposto dal provvedimento urgente e contingibile dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze - Richiedente: ENEL Green Power", in cui vengono autorizzate le operazioni di svuotamento e sono altresì allegate le prescrizioni indicate da parte degli Enti competenti comprensive del parere espresso dallo STACP di Bologna;
- le proprie Determinazioni n. 11872 del 13/07/2020, n. 13334 del 31/07/2020 e N. 16510 del 28/09/2020 del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna avente ad oggetto "Istituzione di zona di protezione temporanea delle specie ittiche e relativa chiusura della pesca presso il Bacino di Pavana ed il torrente Limentra di Sambuca ed un tratto del fiume Reno;

Viste le operazioni di svuotamento del bacino di Pavana e che, in continuità con i provvedimenti sopra richiamati, risulta necessario persistere nell'operare di tutela dell'ittiofauna

presente confermando la zona di regime speciale presso il Bacino stesso, il Limentra di Sambuca ed una parte dell'asta del fiume Reno;

Ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 11/2012 e ss.mm., di confermare la zona di protezione temporanea delle specie ittiche relativa al bacino di Pavana ed il Limentra di Sambuca ed un tratto del fiume Reno dalla confluenza con il Limentra di Sambuca fino al ponte della SP24 in Comune di Vergato, al fine di tutelare la fauna ittica e garantirne la conservazione e sviluppo nonché in considerazione di aspetti di sicurezza idraulica e sociale;

Ritenuto altresì che la zona di protezione abbia validità fino a sabato 26 marzo 2022, salvo revoca anticipata assunta con proprio atto, precisando che il presente provvedimento venga trasmesso agli Enti interessati ed ai competenti organi di vigilanza nonché divulgata sull'apposito sito della Regione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione Aggiornamento 2021-2023" che approva inoltre la direttiva sugli indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013";

Richiamate inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Caccia e Pesca di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna;
- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, Caccia e Pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all'assegnazione delle

responsabilità procedurali e all'assetto organizzativo dello STACP di Bologna;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le successive circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 in attuazione della suddetta deliberazione;
- la presente proposta di determinazione formulata ex art. 6 L. n. 241/90 presentata dal responsabile della PO Attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi dello STACP di Bologna, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai quali lo stesso attesta la correttezza in qualità di responsabile del procedimento;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, e ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 12/2012 e ss.mm., la zona di protezione temporanea delle specie ittiche relativa al bacino di Pavana, il Limentra di Sambuca ed un tratto del fiume Reno dalla confluenza con il Limentra di Sambuca fino al ponte della SP24 in Comune di Vergato;
- 2) che la chiusura della pesca per i tratti indicati, in continuità con quanto istituito precedentemente, abbia validità fino a sabato 26 marzo 2022, fatta salva la revoca anticipata da assumersi con proprio atto;
- 3) di trasmettere il presente atto agli Enti preposti ed alla Polizia della Città Metropolitana di Bologna per gli adempimenti di competenza nonché di provvedere a darne divulgazione mediante l'apposito sito tematico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

- 5) di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell'Emilia - Romagna sez. di Bologna nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Daniele Dosualdo